

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 maggio 2018, n. 167
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL FG di n. 6 Moduli terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi, di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali".

Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017, dai seguenti Comuni: Foggia, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Cagnano Varano e San Severo.

Parere favorevole per n. 1 Modulo in Cagnano Varano e per n. 2 Moduli in San Severo su istanza della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" e per n. 3 Moduli in San Giovanni Rotondo su istanza della società "S.P.G.S. s.r.l."

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determina Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile A.P. "Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 9 dell'8 luglio 2016, ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* (R.R. n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).

In particolare, l'art. 4 *"Moduli/Centri Terapeutico-Ri/abilitativi intensivi ed estensivi"*, al comma 1, prevede che *"Il Modulo territoriale dedicato terapeutico-ri/abilitativo intensivo ed estensivo (...) può configurarsi come nucleo aggregato al Centro Territoriale per l'Autismo, od ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015, e/o come*

Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da Soggetti che abbiano maturato un'esperienza in campo riabilitativo sanitario, oppure gestiti da Soggetti impegnati in assistenza socio-riabilitativa agli Autistici da almeno tre anni, fino ad un max di n. 3 moduli per struttura richiedente."

Il comma 2 del medesimo art. 4, nell'individuare l'organizzazione dei Moduli dispone nella sua prima parte: *"Al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto, l'organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tipo psicoeducativo di livello assistenziale intensivo ed estensivo è articolato in pacchetti di prestazioni ambulatoriali ed è differenziato secondo tre fasce d'età o periodi "critici", in cui si esprimono bisogni differenziati, che richiedono peculiari connotazioni di intervento:*

- *Periodo da 0 a 5 anni o Periodo Pre-scolare*
- *Periodo dai 6 agli 11 anni o Periodo Scolare-Prepuberale*
- *Periodo dai 12 ai 18 anni o Periodo Puberale-Adolescenziale."*

Il R.R. n. 9/2016 determina, all'art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento ai Moduli: *"n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti"* e disciplina, all'art. 10, le procedure di autorizzazione ed accreditamento.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 26/10/2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 dell'8/11/2016, ad oggetto *"Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali". Disposizioni attuative"*, è stata definita in dettaglio la procedura per il rilascio del parere di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 (oggi L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per l'attivazione dei Moduli/Centri di cui all'art. 4, ed è stato stabilito – tra l'altro – che:

- *"(...) in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.";*
- *"per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ..."*

Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto *"DGR n. 1667 del 26/10/2016 "Regolamento Regionale 8 luglio 2016, n. 9 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni attuative." Modifica"*, è stato deliberato:

- *"di stabilire che gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l'attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) per ciascuna ASL";*
- *in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n. 2037/2013 [ad oggetto "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004"]*, che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall'entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta sul BURP n. 28 del 7/3/2017).

Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: *“Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del sorteggio ambito distrettuale.”*, è stato, tra l’altro, determinato:

“

(...)

- *di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;*
 - *di precisare con riferimento al requisito dell’esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016 per le strutture sanitarie di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, al fine di maggior chiarezza e sempre nell’ottica di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, che:*
 - *per strutture “istituzionalmente accreditate e contrattualizzate dalle ASL del territorio regionale da almeno 5 anni” si intendono le strutture accreditate che hanno stipulato un contratto con la ASL almeno per gli anni 2012-2016;*
 - *per “Soggetti titolari di strutture sociosanitarie, regolarmente iscritte nei Registri di cui all’art. 53 della L.R. n. 19/2006, che, per il predetto periodo, abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dalle Unità di Valutazione Multidimensionali e con quota sanitaria a carico delle ASL, in numero corrispondente, per ciascuno dei tre anni precedenti all’anno in corso, almeno il 40% dei posti autorizzati al funzionamento”, si intendono i soggetti iscritti nei suddetti registri ai quali le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM) abbiano inviato – con quota sanitaria a carico delle ASL – soggetti con ASD in età evolutiva in numero pari al 40% dei posti della struttura autorizzati al funzionamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 (ovvero i tre anni precedenti l’anno 2016 di pubblicazione del R.R. n. 9/2016 e della D.G.R. n. 1667/2016), indipendentemente dalla data di invio da parte dell’UVM;*
 - *di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto segue:*
 - a. *per i Moduli: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 1 Modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti” e la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che “per ciascuna ASL, con riferimento allo standard di fabbisogno pari ad 1/100.000 abitanti, nel caso di frazione di abitanti inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000, debba essere computato un ulteriore Modulo ...”, il numero dei Moduli attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 = numero Moduli + eventuale Modulo ove la frazione di abitanti sia inferiore a 100.000 ma superiore a 50.000;*
- (...);
- *di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:*
 - *con riferimento ai “moduli” di cui all’art. 4 del R.R. n. 9/2016, in considerazione di quanto stabilito*

dalle Linee Guida e di quanto emerge dalle evidenze scientifiche in merito all'importanza che assume una pronta presa in carico del paziente, ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 1 Modulo, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni); ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui 2 Moduli, la Sezione SGO rilascerà di norma al soggetto richiedente, salvo diversa indicazione motivata da parte della ASL competente per territorio, il parere favorevole per l'attivazione del Modulo Pre-scolare (periodo da 0 a 5 anni) e del Modulo Scolare-Pre Puberale (periodo da 6 ad 11 anni);

- (...);

(...)"

L'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l'altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione della medesima DGR, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:

"in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale "la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità"], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Nell'arco temporale di cui alla citata D.G.R. n. 220/2017 risultavano pervenute a questa Sezione, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016:

- Comune di Foggia, (Pec del 5/1/2017), su istanza del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Foggia, (Pec del 17/2/2017), su istanza della società "IRIS S.p.A.", per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di San Giovanni Rotondo, (raccomandata dell'11/8/2016), su istanza della società "S.P.G.S. S.r.l.", per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Manfredonia, (Pec del 28/1/2017), su istanza della società "Il Girasole s.r.l.", per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11

- anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
- Comune di Manfredonia, (Pec del 28/1/2017), su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS”, per n. 3 Moduli, vale a dire per n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni);
 - Comune di San Severo, (consegnata *brevi manu* in data 24/3/2017), su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS”, per n. 3 Moduli, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni).

Con note trasmesse a mezzo Pec e raccomandata A/R in data 16/03/2018 ed in data 19/03/2018, la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale) contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute, concedendo agli stessi un termine perentorio per la trasmissione di 15 giorni dal ricevimento delle suddette note, a pena di inammissibilità.

In particolare, con riferimento alle istanze di autorizzazione alla realizzazione trasmesse dalla “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS” al Comune di San Severo ed al Comune di Manfredonia, con nota prot. AOO_183/3769 del 16/03/2018 la Sezione SGO comunicava quanto segue:

*“(...) considerato che la sopra citata D.G.R. n. 220/2017 stabilisce che “(...) gli enti gestori, fermo restando il limite di massimo 3 moduli per struttura, possano richiedere l’attivazione di massimo 3 Moduli terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico (ASD) **per ciascuna ASL**”;*

considerato che codesta Società ha richiesto l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura ex art. 4 R.R. n. 9/2016 in due Comuni della medesima ASL Foggia, in Manfredonia (n. 3 Modulo) ed in San Severo (n. 3 Moduli);

si invita il legale rappresentante ad esprimere e comunicare alla scrivente Sezione ed ai Comuni interessati l’opzione della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS” in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell’ambito dei predetti Comuni (con l’indicazione del o dei Comuni interessati, del relativo numero di Moduli e delle fasce di età prescelte) (...)”.

Con note trasmesse a mezzo Pec in data 22/03/2018 la Sezione SGO ha chiesto ai soggetti istanti di confermare (ove avessero già fornito dei dati numerici) o specificare (ove non avessero fornito dati numerici) il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL.

Nelle more del ricevimento della documentazione integrativa, la scrivente Sezione – a causa di un disguido amministrativo – ha acquisito solo in data 28/3/2018 copia della richiesta formulata dal Comune di Cagnano Varano prot. n. 1373 del 9/2/2017, trasmessa dal medesimo Comune a mezzo Pec in data 14/2/2017, inerente la richiesta di compatibilità per la realizzazione di n. 3 Moduli ex art. 4 R.R. n. 9/2016 su istanza della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS”.

Conseguentemente, con nota prot. AOO_183/4508 del 28/03/2018 la Sezione SGO ha invitato il legale rappresentante della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS” **“ad esprimere e comunicare alla scrivente Sezione ed ai Comuni interessati l’opzione della “Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS” in ordine alla realizzazione di complessivi n. 3 Moduli nell’ambito dei predetti Comuni (Manfredonia, San Severo e Cagnano Varano, n.d.r.) (...)**”.

Per quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL FG, definito in base ai parametri

del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Moduli/Centri terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi (1 modulo terapeutico-ri/abilitativo ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi residente (dati ISTAT al 01/01/2016 630.851 abitanti), è di complessivi **n. 6 Moduli**;

tenuto conto che con nota prot. n. 330/2018 del 30/03/2018, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" ha riscontrato le note regionali comunicando, tra l'altro: "(...) *dichiara e comunica a codesta Sezione ed ai Comuni interessati l'opzione della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" in ordine alla scelta di realizzare, in detta ASL, complessivi n° 3 Moduli nell'ambito dei Comuni di San Severo, per n° 2 Moduli, e di Cagnano Varano, per n° 1 Modulo, con l'esclusione, così facendo, della realizzazione di Moduli nel Comune di Manfredonia. (...)."*;

verificato il possesso da parte del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", della società "IRIS S.p.A.", della società "S.P.G.S. S.r.l." e della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" dei requisiti di cui al sopra riportato comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016;

verificato altresì il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del R.R. n. 9/2016 da parte della società "Il Girasole S.r.l.", in quanto:

- dalla documentazione e dalle autocertificazioni trasmesse alla Sezione SGO risulta che la Società non rientra in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 4, comma 1 del R.R. n. 9/2016 così come in dettaglio esplicitate con la D.G.R. n. 1667/2016 e con la D.D. n. 115/2017 (con *Pec* del 30/03/2018 "Il Girasole s.r.l." ha trasmesso, tra l'altro, l'autocertificazione con cui dichiara che "(...) *La Girasole srl è stata costituita ad hoc in data 10/05/2014 per creare e gestire il Polo Socio Sanitario "Le Rondinelle" (...)."*);

considerato che la D.G.R. n. 1667/2016 ha stabilito che il criterio della localizzazione nella comparazione tra più richieste è preceduto dalla valutazione dell'esperienza specifica;

considerato, in relazione al requisito della specifica esperienza previsto dalla D.G.R. n. 1667/2016, ai sensi della quale "(...) *in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con Disturbi dello spettro Autistico ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione SGO, dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati dai competenti Servizi delle ASL.*", che:

- il "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" non ha fornito il numero dei soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico negli anni 2013, 2014 e 2015 inviati da tutti i competenti Servizi della ASL, né nella documentazione inviata in precedenza alla Sezione SGO risultano soggetti con ASD in età evolutiva avuti in carico nei predetti anni ed inviati dalla ASL;
- la società "IRIS S.p.A.", con nota trasmessa a mezzo *Pec* in data 30/03/2018 ha comunicato: "(...) *Proprio per la sua natura di Centro di Riabilitazione così come sopra definito nel triennio 2013, 2014 e 2015 comprovata è l'esperienza in attività di ricovero e domiciliare di soggetti in età evolutiva pari a circa 15 pazienti, mentre non è possibile per il centro di Riabilitazione, allo stato attuale, esplicitare il numero esatto di pazienti trattati con ASD in età evolutiva in quanto non sempre tale patologia è certificata come diagnosi in ingresso.*";
- la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus", con nota prot. n. 330 del 30.03.2018 trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, ha comunicato quanto segue:
"(...) **Numero di accessi di soggetti con prescrizione e diagnosi certa di ASD:**

Triennio 2013/2014/2015: N. 40 CASI DI MEDIA ALL'ANNO;
(...).".

Con nota di chiarimenti trasmessa a mezzo *Pec* il 5/4/2018, la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" ha precisato quanto segue:

"La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, facendo seguito alla nota n. 330/2018, inviata alla S.V. il 30/03/2018 a mezzo *PEC*, invia in allegato alla presente una nota esplicativa della relazione meglio specificata in oggetto (...).

<i>Soggetti presi in carico in età evolutiva con ASD anno 2013</i>	<i>Di cui Inviati da MMG/PLS</i>	<i>E Inviati da Strutture Ospedaliere</i>
38	38	0
<i>Soggetti presi in carico in età evolutiva con ASD anno 2014</i>	<i>Di cui Inviati da MMG/PLS</i>	<i>E Inviati da Strutture Ospedaliere</i>
40	40	0
<i>Soggetti presi in carico in età evolutiva con ASD anno 2015</i>	<i>Di cui Inviati da MMG/PLS</i>	<i>E Inviati da Strutture Ospedaliere</i>
42	42	0

per un totale, nel triennio 2013-2015, di n. 120 soggetti con ASD in età evolutiva;

- la società "S.P.G.S. s.r.l.", con nota prot. n. 11/2018/A del 22/3/2018 consegnata *brevi manu* in data 27/03/2018, ha fornito un elenco dei soggetti presi in carico con indicazione delle diagnosi e degli invii, dal quale risulta che il **totale dei pazienti soggetti con ASD in età evolutiva inviati dal SSR nel triennio 2013-2015 con diagnosi specifica di autismo o diagnosi chiaramente riconducibili a sindrome autistica, è di n. 8 soggetti;**

precisato che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);

- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cagnano Varano in relazione all'istanza della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via Marconi n. 39, quale "nucleo aggregato al presidio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale di Cagnano Varano", con la precisazione che:
 - la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 330/2018 del 30/03/2018, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ad integrazione della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Cagnano Varano trasmessa a mezzo *Pec* in data 14/2/2017;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cagnano Varano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, specificando la fascia di età prescelta;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via C. Terranova n. 11, con la precisazione che:
 - la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot.

- n. 330/2018 del 30/03/2018, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ad integrazione di verifica di compatibilità del Comune di San Severo consegnata *brevi manu* in data 24/3/2017;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, specificando la fascia di età prescelta per ognuno dei due moduli;
- si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Giovanni Rotondo in relazione all'istanza della Società "S.P.G.S. s.r.l." per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in San Giovanni Rotondo, via Fiore ang. Via Circonvallazione, con la precisazione che:
 - i. la Società "S.P.G.S. s.r.l." è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 28/2016/A del 05/08/2016 trasmessa al Comune di San Giovanni Rotondo, come integrate dalle planimetrie allegate alla nota prot. n. 11/2018/A del 22/03/2018;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società "S.P.G.S. s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
 - si propone di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa:
 - dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Il Girasole s.r.l." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "IRIS S.p.A." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cagnano Varano in relazione all'istanza della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Modulo di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via Marconi n. 39, quale "*nucleo aggregato al presidio di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale di Cagnano Varano*", con la precisazione che:
 - i. la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 330/2018 del 30/03/2018, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ad integrazione della richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Cagnano Varano trasmessa a mezzo *Pec* in data 14/2/2017;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cagnano Varano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, specificando la fascia di età prescelta;
- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" limitatamente all'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, da ubicarsi in via C. Terranova n. 11, con la precisazione che:
 - i. la "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla nota prot. n. 330/2018 del 30/03/2018, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data ad integrazione di verifica di compatibilità del Comune di di San Severo consegnata *brevi manu* in data 24/3/2017;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Severo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus" alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, specificando la fascia di età prescelta per ognuno dei due moduli;

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Giovanni Rotondo in relazione all'istanza della Società "S.P.G.S. s.r.l." per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016, vale a dire n. 1 Modulo periodo Pre-Scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo per periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo per periodo Puberale-Adolescenziiale (da 12 a 18 anni), da ubicarsi in San Giovanni Rotondo, via Fiore ang. Via Circonvallazione, con la precisazione che:
 - i. la Società "S.P.G.S. s.r.l." è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella Relazione Tecnico Descrittiva e planimetrie allegate alla istanza di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 28/2016/A del 05/08/2016 trasmessa al Comune di San Giovanni Rotondo, come integrate dalle planimetrie allegate alla nota prot. n. 11/2018/A del 22/03/2018 ;
 - ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di San Giovanni Rotondo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società "S.P.G.S. s.r.l." alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa:
 - dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "Il Girasole s.r.l." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis" per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;
 - dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "IRIS S.p.A." per n. 3 Moduli di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della "Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ONLUS", viale Cappuccini, n. 77, San Giovanni Rotondo (FG);
 - al Legale Rappresentante della Società "S.P.G.S. s.r.l.", via M. Amoruso 25/A, Bari;
 - al Legale Rappresentante della Società "Il Girasole s.r.l.", viale dei Fenicotteri s.c., loc. Sciale delle Rondinelle, Manfredonia (FG);
 - al Legale Rappresentante della società "IRIS S.p.A.", via Pietro Nenni n. 1, Rodi Garganico (FG);
 - al Legale Rappresentante del "Consorzio Coop. Soc. a r.l. Metropolis", Viale Pio XI n. 48/41-42, Molfetta (BA);
 - al Direttore Generale dell'ASL FG;
 - al Direttore del DSM ASL FG;
 - al Sindaco del Comune di Cagnano Varano;
 - al Sindaco del Comune di San Severo;
 - al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo;
 - al Sindaco del Comune di Foggia;
 - al Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)